

**Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV; RS 741.511)**

Diritto vigente (OATV; RS 741.511)	Testo posto in consultazione
<p><b>Ingresso</b>  <i>Il Consiglio federale svizzero,</i>                      visti gli articoli 12, 103, 104d capoverso 5 e 106 della legge federale del 19 dicembre 1958<sup>1</sup> sulla circolazione stradale (LCStr),<sup>2</sup>  <i>ordina:</i></p>	<p><i>Ingresso</i>  <i>Il Consiglio federale svizzero,</i>                      visti gli articoli 12, 103 e 106 della legge federale del 19 dicembre 1958<sup>3</sup> sulla circolazione stradale (LCStr),  <i>ordina:</i></p>
	<p><i>Sostituzione di espressioni</i>  <sup>1</sup> Negli articoli 21, 23 capoverso 1, 24 e 27 capoverso 1 il termine «organo di controllo» è sostituito con «organo di controllo riconosciuto ai sensi dell'articolo 17».  <sup>2</sup> In tutta l'ordinanza i termini «rapporto d'esame» e «rapporto di esame» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «rapporto di perizia».</p>
<p><b>Art. 2</b>            Definizioni                      Ai sensi della presente ordinanza s'intendono per:                      ...                      m.<sup>4</sup> valutazione della conformità: attestazione scritta, sulla base di un rapporto d'esame di uno degli organi di cui all'allegato 2, che l'oggetto in questione corrisponde alle prescrizioni svizzere;                      n.<sup>5</sup> certificazione della conformità: attestazione scritta, sulla base di un rapporto d'esame di un organo estero, che l'oggetto in questione corrisponde alle prescrizioni svizzere.</p>	<p><i>Art. 2 lett. m e n</i>                      Ai sensi della presente ordinanza s'intendono per:                      m. valutazione della conformità: attestazione scritta, sulla base di un rapporto di perizia di uno degli organi riconosciuti ai sensi dell'articolo 17, che l'oggetto in questione corrisponde alle prescrizioni svizzere;                      n. certificazione della conformità: attestazione scritta, sulla base di un rapporto di perizia di un organo estero, che l'oggetto in questione corrisponde alle prescrizioni svizzere.</p>

<sup>1</sup> RS 741.01

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 5069).

<sup>3</sup> RS 741.01

<sup>4</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 2006 (RU 2007 95). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 325).

<sup>5</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 2006 (RU 2007 95). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 325).

Diritto vigente (OATV; RS 741.511)	Testo posto in consultazione
<p><b>Art. 4</b> Esonero dall'approvazione del tipo</p> <p>...</p> <p><sup>7</sup> Per l'immatricolazione degli oggetti di cui all'allegato 1 numero 2 è sufficiente una valutazione o una certificazione della conformità, oppure un rapporto di esame di uno dei servizi d'esame di cui all'allegato 2.<sup>6</sup></p>	<p><i>Art. 4 cpv. 7</i></p> <p><sup>7</sup> Per l'immatricolazione degli oggetti di cui all'allegato 1 numero 2 e dei veicoli adattati è sufficiente una valutazione o una certificazione della conformità, oppure un rapporto di perizia di uno degli organi riconosciuti ai sensi dell'articolo 17.</p>
<p><b>Art. 17<sup>7</sup></b> Competenza e requisiti<sup>8</sup></p> <p><sup>1</sup> La competenza per effettuare l'esame tecnico è disciplinata dall'allegato 2.<sup>9</sup></p> <p><sup>2</sup> A titolo provvisorio, l'Ufficio federale può autorizzare altri organi ad effettuare gli esami tecnici.</p> <p><sup>3</sup> I servizi d'esame devono dimostrare la loro competenza sulla base di norme internazionali.<sup>10</sup></p>	<p><i>Art. 17 Competenza</i></p> <p><sup>1</sup> L'esame tecnico deve essere effettuato da un organo di controllo riconosciuto nell'ambito in questione. Gli organi di controllo riconosciuti e relativi ambiti di competenza sono definiti nell'allegato 2.</p> <p><sup>2</sup> L'Ufficio federale può riconoscere altri organi per l'esecuzione di esami tecnici e assegnarli a un determinato ambito. Gli organi riconosciuti sono inseriti nell'allegato 2.</p> <p><sup>3</sup> L'Ufficio federale tiene un elenco accessibile al pubblico degli organi di controllo riconosciuti.</p> <p><sup>4</sup> Se per l'esecuzione di un determinato esame tecnico non è riconosciuto alcun organo, l'Ufficio federale stabilisce la procedura.</p>
<p>...</p>	<p><i>Art. 17a Riconoscimento</i></p> <p><sup>1</sup> Per essere riconosciuti, gli organi di controllo devono presentare una domanda all'Ufficio federale.</p> <p><sup>2</sup> Sono riconosciuti gli organi di controllo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. accreditati dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) nell'ambito di competenza in questione; e</li> <li>b. aventi un'assicurazione di responsabilità civile con una copertura minima di 10 milioni di franchi svizzeri.</li> </ul> <p><sup>3</sup> Non è necessaria un'assicurazione di responsabilità civile secondo il capoverso 2 lettera b se la responsabilità è a carico di un'autorità statale o se l'esame è effettuato da un organo statale.</p> <p><sup>4</sup> La domanda di accreditamento deve essere presentata direttamente al SAS.</p> <p><sup>5</sup> L'accREDITAMENTO si riferisce a prescrizioni e documenti relativi agli esami, nonché ai piani di controllo ai sensi dell'articolo 19.</p>

<sup>6</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2291).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

<sup>10</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

Diritto vigente (OATV; RS 741.511)	Testo posto in consultazione
	<p><sup>6</sup> Il SAS informa l'Ufficio federale in merito all'adeguamento, alla sospensione e alla revoca dell'accreditamento.</p>
...	<p><i>Art. 17b Diritti e doveri degli organi di controllo riconosciuti</i></p> <p><sup>1</sup> Gli organi di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 17 sono autorizzati a rilasciare attestazioni di controllo.</p> <p><sup>2</sup> Gli organi di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 17 sono tenuti a comunicare all'Ufficio federale qualsiasi modifica relativa all'assicurazione di responsabilità civile.</p> <p><sup>3</sup> Su richiesta, devono fornire all'Ufficio federale e alle autorità d'immatricolazione informazioni sui loro documenti di controllo.</p>
...	<p><i>Art. 17c Possibilità di notifica</i></p> <p><sup>1</sup> L'inserimento di un organo di controllo riconosciuto nell'allegato 2 ne consente la notifica secondo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. l'Accordo del 21 giugno 1999<sup>11</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;</li> <li>b. l'Accordo del 20 marzo 1958<sup>12</sup> concernente l'adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite.</li> </ul> <p><sup>2</sup> Per la notifica si deve presentare una domanda all'Ufficio federale. È possibile presentarla contemporaneamente alla domanda di riconoscimento.</p>
...	<p><i>Art. 17d Revoca del riconoscimento</i></p> <p><sup>1</sup> Il riconoscimento degli organi di controllo ai sensi dell'articolo 17a capoverso 2 è revocato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. su richiesta dell'organo di controllo riconosciuto;</li> <li>b. se i requisiti di cui all'articolo 17a capoverso 2 non sono più soddisfatti; oppure</li> <li>c. se l'organo di controllo non rispetta le disposizioni concernenti le prescrizioni e i documenti relativi agli esami nonché i piani di controllo di cui all'articolo 19 capoversi 1–3.</li> </ul> <p><sup>2</sup> L'Ufficio federale dispone la revoca del riconoscimento e delle relative notifiche di cui all'articolo 17c. Il ricorso contro questa decisione non ha effetto sospensivo.</p>

<sup>11</sup> RS 0.946.526.81

<sup>12</sup> RS 0.741.411

Diritto vigente (OATV; RS 741.511)	Testo posto in consultazione
<p><b>Art. 18<sup>13</sup></b> Esame</p> <p><sup>1</sup> Il richiedente deve affidare a un organo di controllo indicato nell'allegato 2 l'incarico di effettuare l'esame.<sup>14</sup></p> <p>...</p>	<p><i>Art. 18 cpv. 1</i></p> <p><sup>1</sup> Il richiedente deve affidare l'esame a un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell'articolo 17.</p>
<p><b>Art. 19<sup>15</sup></b> Prescrizioni e documenti relativi agli esami</p> <p>Le prescrizioni e i documenti relativi agli esami sono retti dall'ordinanza del 19 giugno 1995<sup>16</sup> concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) nonché dagli atti normativi UE e dai regolamenti UNECE in essa menzionati.</p>	<p><i>Art. 19 Prescrizioni e documenti relativi agli esami nonché piani di controllo</i></p> <p><sup>1</sup> Le prescrizioni e i documenti relativi agli esami nonché i piani di controllo sono retti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dall'ordinanza del 19 giugno 1995<sup>17</sup> concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) e dagli atti normativi e norme internazionali ivi elencati;</li> <li>b. dalla presente ordinanza;</li> <li>c. dalle istruzioni basate sull'OETV e sulla presente ordinanza nonché da ulteriori regolamentazioni ufficiali relative agli esami tecnici.</li> </ol> <p><sup>2</sup> Se le prescrizioni e i documenti relativi agli esami di cui al capoverso 1 non sono disponibili, gli esami sono eseguiti in base ai piani di controllo degli organi riconosciuti ai sensi dell'articolo 17.</p> <p><sup>3</sup> I piani di controllo e il loro aggiornamento sono soggetti all'approvazione dell'Ufficio federale.</p> <p><sup>4</sup> L'Ufficio federale approva i piani di controllo direttamente o con il coinvolgimento di altri servizi.</p> <p><sup>5</sup> I costi per l'approvazione del piano di controllo sostenuti dall'Ufficio federale e da eventuali altri servizi sono a carico del relativo organo di controllo.</p>

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2291).

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 325).

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 325).

<sup>16</sup> RS 741.41

<sup>17</sup> RS 741.41

Diritto vigente (OATV; RS 741.511)	Testo posto in consultazione
<p><b>Art. 26</b>      Principi</p> <p>...</p> <p><sup>2</sup> L'esame della conformità è eseguito dall'Ufficio federale sulla base dei giustificativi e dei documenti o in collaborazione con i servizi d'esame competenti.<sup>18</sup></p>	<p><i>Art 26 cpv. 2</i></p> <p><sup>2</sup> L'esame della conformità è eseguito dall'Ufficio federale sulla base di documenti e giustificativi o in collaborazione con il competente organo di controllo, riconosciuto ai sensi dell'articolo 17.</p>
<p><b>Art. 44</b>      <sup>19</sup></p> <p>È punito con la multa, ove non siano applicabili disposizioni penali più severe:<sup>20</sup></p> <p>...</p>	<p><i>Art. 44 lett. d</i></p> <p>È punito con la multa, ove non siano applicabili disposizioni penali più severe:</p> <p>d. chiunque non rispetti i propri obblighi connessi al riconoscimento di cui all'articolo 17b capoversi 2 e 3.</p>
<p>...</p>	<p><i>Art. 47a      Disposizione transitoria della modifica del gg mm 20xx</i></p> <p>Gli organi di controllo ai sensi dell'articolo 17 riconosciuti prima del [data entrata in vigore] devono applicare le disposizioni di cui all'articolo 17a capoverso 2 entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica.</p>

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU **2009** 5805).

<sup>19</sup> Abrogata dal n. II 65 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4705).

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

Diritto vigente (OATV; RS 741.511)	Testo posto in consultazione														
<i>Allegato 2<sup>21</sup></i> (art. 2 lett. m, 4 cpv. 7, 17 cpv. 1 e 18 cpv. 1)	<i>Allegato 2</i> (art. 17 cpv. 1 e 2 nonché 17c cpv. 1)														
<b>Organo di controllo</b>	<b>Organi di controllo riconosciuti</b>														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Organo di controllo</th> <th style="width: 60%;">Competente per:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="114 384 470 467">                     Dynamic Test Center (DTC)                      Route Principale 127                      2537 Vauffelin                 </td> <td data-bbox="477 384 981 547">                     Veicoli, telai, sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione per gli utenti dei veicoli giusta l'allegato 1, nella misura in cui non siano esaminati da uno degli organi indicati qui di seguito                       Misurazioni del fumo ed esami giusta l'articolo 41 capoversi 4 e 5 OETV<sup>22</sup>                       Ancoraggi di serbatoi del gas per il funzionamento del veicolo                 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="114 687 470 882">                     Fakt GmbH                      Grüntenstrasse 3–5                      D-87751 Heimertingen                       Rappresentato da:                      FAKT AG                      Augrabenstrasse 9                      9466 Sennwald                 </td> <td data-bbox="477 687 981 1106">                     Veicoli, telai, sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione per gli utenti dei veicoli giusta l'allegato 1, nella misura in cui non siano esaminati da uno degli organi indicati qui di seguito                       Misurazioni del fumo ed esami giusta l'articolo 41 capoversi 4 e 5 OETV                       Luci, catarifrangenti e dispositivi di segnalazione                       Esame elettrotecnico di veicoli elettrici, a energia solare e ibridi                       Ancoraggi di serbatoi del gas per il funzionamento del veicolo                 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="114 1118 470 1220">                     Istituto federale di metrologia (METAS)                      Lindenweg 50                      3084 Wabern                 </td> <td data-bbox="477 1118 981 1372">                     Luci, catarifrangenti e dispositivi di segnalazione                       Dispositivi di limitazione della velocità, tachigrafi, apparecchi di registrazione dei dati nonché controlli di funzionamento di dischi per tachigrafi analogici e di carte e carta da stampa per tachigrafi digitali                       Trasmissione luminosa e riflessione dei vetri dei veicoli                 </td> </tr> </tbody> </table>	Organo di controllo	Competente per:	Dynamic Test Center (DTC) Route Principale 127 2537 Vauffelin	Veicoli, telai, sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione per gli utenti dei veicoli giusta l'allegato 1, nella misura in cui non siano esaminati da uno degli organi indicati qui di seguito  Misurazioni del fumo ed esami giusta l'articolo 41 capoversi 4 e 5 OETV <sup>22</sup>  Ancoraggi di serbatoi del gas per il funzionamento del veicolo	Fakt GmbH Grüntenstrasse 3–5 D-87751 Heimertingen  Rappresentato da: FAKT AG Augrabenstrasse 9 9466 Sennwald	Veicoli, telai, sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione per gli utenti dei veicoli giusta l'allegato 1, nella misura in cui non siano esaminati da uno degli organi indicati qui di seguito  Misurazioni del fumo ed esami giusta l'articolo 41 capoversi 4 e 5 OETV  Luci, catarifrangenti e dispositivi di segnalazione  Esame elettrotecnico di veicoli elettrici, a energia solare e ibridi  Ancoraggi di serbatoi del gas per il funzionamento del veicolo	Istituto federale di metrologia (METAS) Lindenweg 50 3084 Wabern	Luci, catarifrangenti e dispositivi di segnalazione  Dispositivi di limitazione della velocità, tachigrafi, apparecchi di registrazione dei dati nonché controlli di funzionamento di dischi per tachigrafi analogici e di carte e carta da stampa per tachigrafi digitali  Trasmissione luminosa e riflessione dei vetri dei veicoli	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Organo di controllo riconosciuto</th> <th style="width: 60%;">Competente per:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="987 384 1344 467">                     Dynamic Test Center (DTC)                      Route Principale 127                      2537 Vauffelin                 </td> <td data-bbox="1350 384 1848 547">                     Veicoli, telai, sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione per gli utenti dei veicoli giusta l'allegato 1, nella misura in cui non siano esaminati da uno degli organi indicati qui di seguito                       Misurazioni del fumo ed esami giusta l'articolo 41 capoversi 4 e 5 OETV<sup>23</sup>                       Esame elettrotecnico di veicoli elettrici, a energia solare e ibridi                       Ancoraggi di serbatoi del gas per il funzionamento del veicolo                 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="987 751 1344 946">                     Fakt GmbH                      Grüntenstrasse 3–5                      D-87751 Heimertingen                       Rappresentato da:                      FAKT AG                      Augrabenstrasse 9                      9466 Sennwald                 </td> <td data-bbox="1350 751 1848 1169">                     Veicoli, telai, sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione per gli utenti dei veicoli giusta l'allegato 1, nella misura in cui non siano esaminati da uno degli organi indicati qui di seguito                       Misurazioni del fumo ed esami giusta l'articolo 41 capoversi 4 e 5 OETV                       Luci, catarifrangenti e dispositivi di segnalazione                       Esame elettrotecnico di veicoli elettrici, a energia solare e ibridi                       Ancoraggi di serbatoi del gas per il funzionamento del veicolo                 </td> </tr> </tbody> </table>	Organo di controllo riconosciuto	Competente per:	Dynamic Test Center (DTC) Route Principale 127 2537 Vauffelin	Veicoli, telai, sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione per gli utenti dei veicoli giusta l'allegato 1, nella misura in cui non siano esaminati da uno degli organi indicati qui di seguito  Misurazioni del fumo ed esami giusta l'articolo 41 capoversi 4 e 5 OETV <sup>23</sup>  Esame elettrotecnico di veicoli elettrici, a energia solare e ibridi  Ancoraggi di serbatoi del gas per il funzionamento del veicolo	Fakt GmbH Grüntenstrasse 3–5 D-87751 Heimertingen  Rappresentato da: FAKT AG Augrabenstrasse 9 9466 Sennwald	Veicoli, telai, sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione per gli utenti dei veicoli giusta l'allegato 1, nella misura in cui non siano esaminati da uno degli organi indicati qui di seguito  Misurazioni del fumo ed esami giusta l'articolo 41 capoversi 4 e 5 OETV  Luci, catarifrangenti e dispositivi di segnalazione  Esame elettrotecnico di veicoli elettrici, a energia solare e ibridi  Ancoraggi di serbatoi del gas per il funzionamento del veicolo
Organo di controllo	Competente per:														
Dynamic Test Center (DTC) Route Principale 127 2537 Vauffelin	Veicoli, telai, sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione per gli utenti dei veicoli giusta l'allegato 1, nella misura in cui non siano esaminati da uno degli organi indicati qui di seguito  Misurazioni del fumo ed esami giusta l'articolo 41 capoversi 4 e 5 OETV <sup>22</sup>  Ancoraggi di serbatoi del gas per il funzionamento del veicolo														
Fakt GmbH Grüntenstrasse 3–5 D-87751 Heimertingen  Rappresentato da: FAKT AG Augrabenstrasse 9 9466 Sennwald	Veicoli, telai, sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione per gli utenti dei veicoli giusta l'allegato 1, nella misura in cui non siano esaminati da uno degli organi indicati qui di seguito  Misurazioni del fumo ed esami giusta l'articolo 41 capoversi 4 e 5 OETV  Luci, catarifrangenti e dispositivi di segnalazione  Esame elettrotecnico di veicoli elettrici, a energia solare e ibridi  Ancoraggi di serbatoi del gas per il funzionamento del veicolo														
Istituto federale di metrologia (METAS) Lindenweg 50 3084 Wabern	Luci, catarifrangenti e dispositivi di segnalazione  Dispositivi di limitazione della velocità, tachigrafi, apparecchi di registrazione dei dati nonché controlli di funzionamento di dischi per tachigrafi analogici e di carte e carta da stampa per tachigrafi digitali  Trasmissione luminosa e riflessione dei vetri dei veicoli														
Organo di controllo riconosciuto	Competente per:														
Dynamic Test Center (DTC) Route Principale 127 2537 Vauffelin	Veicoli, telai, sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione per gli utenti dei veicoli giusta l'allegato 1, nella misura in cui non siano esaminati da uno degli organi indicati qui di seguito  Misurazioni del fumo ed esami giusta l'articolo 41 capoversi 4 e 5 OETV <sup>23</sup>  Esame elettrotecnico di veicoli elettrici, a energia solare e ibridi  Ancoraggi di serbatoi del gas per il funzionamento del veicolo														
Fakt GmbH Grüntenstrasse 3–5 D-87751 Heimertingen  Rappresentato da: FAKT AG Augrabenstrasse 9 9466 Sennwald	Veicoli, telai, sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione per gli utenti dei veicoli giusta l'allegato 1, nella misura in cui non siano esaminati da uno degli organi indicati qui di seguito  Misurazioni del fumo ed esami giusta l'articolo 41 capoversi 4 e 5 OETV  Luci, catarifrangenti e dispositivi di segnalazione  Esame elettrotecnico di veicoli elettrici, a energia solare e ibridi  Ancoraggi di serbatoi del gas per il funzionamento del veicolo														

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 325). Correzione del 5 feb. 2019 (RU 2019 517).

<sup>22</sup> RS 741.41

<sup>23</sup> RS 741.41

Diritto vigente (OATV; RS 741.511)	Testo posto in consultazione
<p>Berner Fachhochschule, Hochschule für Technik und Informatik Biel Automobiltechnische Abteilung Abgasprüfstelle Gwerdtstrasse 5 2560 Nidau</p>	<p>Istituto federale di metrologia (METAS) Lindenweg 50 3084 Wabern</p> <p>Luci, catarifrangenti e dispositivi di segnalazione Dispositivi di limitazione della velocità, tachigrafi, apparecchi di registrazione dei dati nonché controlli di funzionamento di dischi per tachigrafi analogici e di carte e carta da stampa per tachigrafi digitali</p>
<p>Società svizzera dell'industria del gas e delle acque (SSIGA) o Ispettorato tecnico dell'Industria Svizzera del Gas (ITISG) Grütlistrasse 44 8002 Zurigo</p>	<p>Trasmissione luminosa e riflessione dei vetri dei veicoli</p> <p>Berner Fachhochschule, Hochschule für Technik und Informatik Biel Automobiltechnische Abteilung Abgasprüfstelle Gwerdtstrasse 5 2560 Nidau</p> <p>Misurazione della potenza dei motori, esame delle emissioni dei gas di scarico e del fumo, misurazioni del consumo di carburante</p>
<p>Associazione svizzera per la tecnica della saldatura (ASTS) St. Alban-Rheinweg 222 4052 Basilea</p>	<p>Installazione del gas di veicoli con trazione a gas liquido, eccettuati il serbatoio del gas, le sue valvole e dispositivi di sicurezza nonché gli elementi di ancoraggio</p>
<p>Swiss Safety Center AG Industry Services Richtstrasse 15 8304 Wallisellen</p>	<p>Contenitori del gas incluse valvole, dispositivi di sicurezza e ancoraggi per il funzionamento del veicolo</p> <p>Associazione svizzera per la tecnica della saldatura (ASTS) St. Alban-Rheinweg 222 4052 Basilea</p> <p>Installazione del gas di veicoli con trazione a gas liquido, eccettuati il serbatoio del gas, le sue valvole e dispositivi di sicurezza nonché gli elementi di ancoraggio</p>
<p>Eurofins Electrosuisse Product Testing AG Luppenstrasse 3 8320 Fehraltorf</p>	<p>Contenitori del gas incluse valvole, dispositivi di sicurezza e ancoraggi per il funzionamento del veicolo</p> <p>Swiss Safety Center AG Industry Services Richtstrasse 15 8304 Wallisellen</p> <p>Compatibilità elettromagnetica Esame elettrotecnico di veicoli elettrici, a energia solare e ibridi</p>
<p>EMC -Testcenter AG Moosackerstrasse 77 8105 Regensdorf</p>	<p>Compatibilità elettromagnetica Esame elettrotecnico di veicoli elettrici, a energia solare e ibridi</p> <p>Eurofins Electric &amp; Electronic Product Testing AG Luppenstrasse 3 8320 Fehraltorf</p> <p>Compatibilità elettromagnetica Esame elettrotecnico di veicoli elettrici, a energia solare e ibridi</p>
<p>QUINEL AG Elsihof 3 6035 Perlen</p>	<p>Esame elettrotecnico di veicoli elettrici, a energia solare e ibridi</p> <p>EMC Testcenter AG Moosackerstrasse 77 8105 Regensdorf</p> <p>Compatibilità elettromagnetica Esame elettrotecnico di veicoli elettrici, a energia solare e ibridi</p>
	<p>QUINEL AG Elsihof 3 6035 Perlen</p> <p>Esame elettrotecnico di veicoli elettrici, a energia solare e ibridi</p>

**Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41)**

Diritto vigente (OETV; RS 741.41)	Testo posto in consultazione
	<p><i>Sostituzione di un'espressione</i></p> <p><i>In tutta l'ordinanza «organo di controllo riconosciuto dall'USTRA» è sostituito con «organo di controllo riconosciuto ai sensi dell'articolo 17 OATV».</i></p>
<p><b>Art. 30a</b>      Esame di veicoli nuovi: esame di identificazione e controllo di funzionamento</p> <p><sup>1</sup> Se un veicolo nuovo è sprovvisto dei documenti di cui all'articolo 30 capoverso 1 la prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento è fornita come segue:</p> <p>...</p> <p>b. in assenza di un certificato di conformità UE in formato cartaceo, viene effettuato un controllo di funzionamento nel caso in cui:</p> <p>...</p> <p>4. siano disponibili rapporti di perizia redatti secondo le prescrizioni di cui all'allegato 2 da appositi organi di controllo, elencati nell'allegato 2 OATV o riconosciuti dall'USTRA conformemente all'articolo 17 capoverso 2 OATV, oppure</p> <p>...</p>	<p><i>Art. 30a cpv. 1 lett. b n. 4</i></p> <p><sup>1</sup> Se un veicolo nuovo è sprovvisto dei documenti di cui all'articolo 30 capoverso 1, la prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento è fornita come segue:</p> <p>b. in assenza di un certificato di conformità UE in formato cartaceo, viene effettuato un controllo di funzionamento nel caso in cui:</p> <p>4. siano disponibili rapporti di perizia redatti secondo le prescrizioni di cui all'allegato 2 da organi di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 17 OATV, oppure</p>
<p><b>Art. 34b</b></p> <p>...</p> <p><sup>3</sup> Se non può effettuare determinate verifiche tecniche, l'autorità di immatricolazione può delegarle a un organo di controllo di cui all'allegato 2 OATV<sup>24</sup>.</p> <p>...</p>	<p><i>Art. 34b cpv. 3</i></p> <p><sup>3</sup> Se non può effettuare determinate verifiche tecniche, l'autorità di immatricolazione può delegarle a un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell'articolo 17 OATV<sup>25</sup>.</p>

<sup>24</sup> RS 741.511

<sup>25</sup> RS 741.511

Diritto vigente (OETV; RS 741.41)	Testo posto in consultazione
<p><b>Art. 164</b> Attrezzi accessori, dispositivo di protezione</p> <p>...</p> <p><sup>3</sup> Il capoverso 2 non si applica a:</p> <p>...</p> <p>c. veicoli nei quali, secondo quanto certificato dal costruttore o da un organo di controllo riconosciuto, un dispositivo di protezione non offre alcuna sicurezza supplementare a causa della carrozzeria speciale del veicolo<sup>26</sup>.</p>	<p><i>Art. 164 cpv. 3 lett. C</i></p> <p><sup>3</sup> Il capoverso 2 non si applica a:</p> <p>c. veicoli nei quali, secondo quanto certificato dal costruttore o da un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell'articolo 17 OATV<sup>27</sup>, un dispositivo di protezione non offre alcuna sicurezza supplementare a causa della carrozzeria speciale del veicolo.</p>
<p style="text-align: right;"><i>Allegato 7<sup>28</sup></i></p> <p>(art. 103 cpv. 3, 126 cpv. 2, 127 cpv. 5 lett. b, 145 cpv. 2, 147 cpv. 3, 149 cpv. 2, 153 cpv. 2, 157 cpv. 3, 160 cpv. 2, 163 cpv. 2, 169, 174 cpv. 2, 178 cpv. 5, 179 cpv. 6, 189 cpv. 3, 199 cpv. 2, 201 cpv. 2, 214 cpv. 4)</p> <p><b>Freni</b> <b>Procedura di controllo e prescrizioni concernenti l'efficacia</b></p> <p>...</p> <p><b>41 Documenti necessari per il controllo</b></p> <p>I documenti necessari possono essere redatti dal costruttore dei componenti del freno o del veicolo oppure da un organo di controllo riconosciuto. Per i veicoli i cui documenti si riferiscono al veicolo con carrozzeria non ancora finita, la persona che completa il veicolo deve attestare che, in occasione della rifinitura, sono state osservate le direttive di montaggio del costruttore.</p> <p>...</p>	<p style="text-align: right;"><i>Allegato 7</i></p> <p>(art. 103 cpv. 3, 126 cpv. 2, 127 cpv. 5 lett. b, 145 cpv. 2, 147 cpv. 3, 149 cpv. 2, 153 cpv. 2, 157 cpv. 3, 160 cpv. 2, 163 cpv. 2, 169, 174 cpv. 2, 178 cpv. 5, 179 cpv. 6, 189 cpv. 3, 199 cpv. 2, 201 cpv. 2, 214 cpv. 4)</p> <p><b>Freni</b> <b>Procedura di controllo e prescrizioni concernenti l'efficacia</b></p> <p><b>41 Documenti necessari per il controllo</b></p> <p>I documenti necessari possono essere redatti dal costruttore dei componenti del freno o del veicolo oppure da un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell'articolo 17 OATV<sup>29</sup>. Per i veicoli i cui documenti si riferiscono al veicolo con carrozzeria non ancora finita, la persona che completa il veicolo deve attestare che, in occasione della rifinitura, sono state osservate le direttive di montaggio del costruttore.</p>

<sup>26</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU **2012** 1825).

<sup>27</sup> RS **741.511**

<sup>28</sup> Aggiornato dai n. II delle O del 2 set. 1998 (RU **1998** 2352), del 6 set. 2000 (RU **2000** 2433), del 21 ago. 2002 (RU **2002** 3218), dai n. II cpv. 1 delle O del 10 giu. 2005 (RU **2005** 4111) e del 14 ott. 2009 (RU **2009** 5705), dal n. II dell'O del 2 mar. 2012 (RU **2012** 1825), dai n. II cpv. 2 delle O del 21 gen. 2015 (RU **2015** 465), del 15 apr. 2015 (RU **2015** 1321), dal n. II cpv. 1 delle O del 16 nov. 2016 (RU **2016** 5133), del 21 nov. 2018 (RU **2019** 253) e dal n. II dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU **2022** 14).

<sup>29</sup> RS **741.511**

**Ordinanza del 7 novembre 2007 concernente gli emolumenti dell'Ufficio federale delle strade (OEemo-USTRA; RS 172.047.40)**

Diritto vigente (OEemo-USTRA; RS 172.047.40)		Testo posto in consultazione	
	<i>Allegato</i> <sup>30</sup> (art. 4)		<i>Allegato</i> (art. 4)
<b>Emolumenti per prestazioni e autorizzazioni speciali</b>		<b>Emolumenti per prestazioni e autorizzazioni speciali</b>	
...		<i>N. 6 e 7</i>	
6	Altre decisioni nell'ambito della legislazione sulla circolazione stradale fino a 5000	6	Riconoscimento, notifica e revoca del riconoscimento nonché approvazione dei piani di controllo dei singoli organi (art. 17a cpv. 2, 17c cpv. 1, 17d cpv. 1 e 19 cpv. 5 dell'ordinanza del 19 giugno 1995 <sup>31</sup> concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali) Franchi
		6.1	per procedura di riconoscimento 300
		6.2	per procedura di notifica 200
		6.3	per procedura di revoca in base al tempo impiegato
		6.4	approvazione piano di controllo in base al tempo impiegato
		7	Altre decisioni nell'ambito della legislazione sulla circolazione stradale fino a 5000

<sup>30</sup> Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 30 nov. 2018 (RU 2018 4743). Aggiornato dal n. I dell'O dell'8 set. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 569).  
<sup>31</sup> RS 741.511